

Procedure per l'iscrizione e l'accesso dei cacciatori agli A.T.C. della Campania per l'annata venatoria 2012-2013

CRITERI GENERALI

1. Ciascun cacciatore residente in Campania ha diritto, per ciascun anno, all'iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della Legge regionale 10 aprile 1996, n.8 e successive modifiche ed integrazioni, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento della relativa quota di accesso. Tale prima iscrizione determina la residenza venatoria del cacciatore.
2. Lo stesso cacciatore ha diritto altresì ad ottenere l'iscrizione ad altri A.T.C. della Regione, istituiti ai sensi delle citate disposizioni, nei limiti della disponibilità di posti; tali ulteriori iscrizioni comportano il consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento delle relative quote di ammissione.
3. Il cacciatore, inoltre, può avere accesso ad altri ambiti territoriali di caccia, fuori regione, nel rispetto delle norme che ne regolano l'accesso.
4. Ciascun cacciatore in possesso di residenza venatoria, infine, ha diritto all'esercizio venatorio alla sola avifauna migratoria secondo quanto stabilito nell'art.36, comma 2, della L.R. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni, e previo versamento alla Regione Campania sul conto corrente unico n.21965181, con codice tariffa 1150, della relativa quota.
5. Ciascuna provincia determina, in concordanza con le disposizioni della L. R. 8/96, il numero dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. di propria competenza, e stabilisce in tal modo la disponibilità complessiva di posti; prima della formazione delle graduatorie per residenza venatoria, in considerazione delle esigenze accertate, effettuerà la rideterminazione del numero dei cacciatori ammissibili tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 7, comma 1, del Regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale della Campania n. 626, del 22 settembre 2003 *"Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia"*:
6. Le province riservano una quota del 5% della disponibilità complessiva per ogni A.T.C. ad istanze di iscrizione senza residenza venatoria di cacciatori non residenti in Campania;
7. Ogni provincia riserva lo 0,5% della disponibilità complessiva di ciascun A.T.C. per iscrizioni giornaliere;
8. Le stesse possono riservare fino al 3% della disponibilità complessiva per ogni A.T.C. ad istanze di iscrizione con residenza venatoria di residenti che conseguono il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia dal mese di febbraio c. a. (al fine di favorire l'osservanza dell'art. 22 comma 10 della L. 11 febbraio 1992, n. 157).
9. I posti riservati sono sottratti dalla disponibilità complessiva per iscrizioni stabilita dalle province per ciascun A.T.C., al fine di garantire il rispetto dell'indice di densità per l'attività venatoria.

10. Gli Uffici Provinciali e i Comitati di gestione degli A.T.C. possono attivare forme di collaborazione reciproca al fine di garantire l'applicazione delle procedure.

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE

11. L'istanza d'iscrizione agli A.T.C. della Campania, sia per ottenere la residenza venatoria sia per ulteriori iscrizioni (anche per i residenti fuori regione), può essere effettuata attraverso la procedura informatica attivata sul sito web <http://www.campaniacaccia.it/>, oppure mediante presentazione di istanza in carta semplice; la procedura informatica consente agli uffici provinciali ed agli A.T.C. la stampa delle domande pervenute per la formale protocollazione.
12. La procedura informatica, a richiesta, consente di visualizzare un modello di domanda parzialmente precompilato con i dati del cacciatore se è stato iscritto ad almeno un'A.T.C. nell'annata precedente.
13. Ciascuna singola istanza di iscrizione con residenza venatoria compilata tramite il sito web www.campaniacaccia.it può essere salvata prima dell'invio, per apportare eventuali ulteriori integrazioni; la domanda compilata può essere inviata anche automaticamente dalla procedura alla data ed ora predeterminate dall'utente.
14. Ciascuna singola istanza di iscrizione con residenza venatoria su carta, in busta chiusa, deve pervenire attraverso il servizio postale, o i servizi di recapito autorizzati, o consegnata a mano, agli uffici Caccia delle Amministrazioni Provinciali ai seguenti indirizzi:
- Provincia di AVELLINO, Settore Agricoltura e Ricerca Scientifica - Servizio Caccia, Pesca e U.M.A. corso Vittorio Emanuele, 44 (ex Caserma Litto)- 83100 -AVELLINO (AV)
 - Provincia di BENEVENTO, Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura - Servizio Forestazione, Caccia e Pesca, Piazza Castello - 82100 -BENEVENTO (BN)
 - Provincia di CASERTA, Settore Caccia, Viale Lamberti (Area ex St. Gobain) - palazzo provincia - 81100 -CASERTA (CE)
 - Provincia di NAPOLI, Piazza Matteotti 1, 80133 -NAPOLI (NA)
 - Provincia di SALERNO - Settore Caccia, Pesca e Protezione animali, Via Roma, n. 104 - 84121 - SALERNO (SA)
15. Ciascuna singola istanza su carta, per iscrizione senza residenza venatoria o di cacciatori residenti fuori regione, deve pervenire con le medesime modalità sopra indicate ai Comitati di Gestione degli A.T.C. ai seguenti indirizzi:
- A.T.C. di AVELLINO, presso Provincia di Avellino, corso Vittorio Emanuele, 44 (ex Caserma Litto) - 83100 -AVELLINO (AV)
 - A.T.C. di BENEVENTO C/O Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura - Servizio Forestazione, Caccia e Pesca, via Enrico Cocchia, 32 - 82100 -BENEVENTO (BN)
 - A.T.C. di CASERTA, presso Provincia di Caserta, via Lamberti (Area ex St. Gobain) - palazzo provincia - 81100 -CASERTA (CE)

- A.T.C. di NAPOLI c/o Provincia di NAPOLI, Piazza Matteotti 1, 80133 - NAPOLI (NA)
 - A.T.C. di SALERNO via V. Loria, n.24 - 84129 -SALERNO (SA)
 - A.T.C. delle Aree Contigue del P.N.C.V.D., piazza Vittorio Emanuele 84, - 84078 -VALLO DELLA LUCANIA (SA).
16. Con la presentazione della domanda di iscrizione, telematica o cartacea, il cacciatore si impegna ad accettare ed osservare tutte le disposizioni regionali, provinciali e/o dei Comitati di gestione degli A.T.C. che dovessero essere emanate per l'annata venatoria in oggetto.
17. Su ciascuna istanza pervenuta su carta, in ordine di arrivo, e sulla relativa busta, l'ufficio ricevente appone un timbro con la data (giorno/mese/anno) e l'ora di acquisizione della domanda;
- eventuali domande pervenute ad uffici differenti da quelli su riportati e trasmesse successivamente al corretto indirizzo, devono essere marcate esclusivamente dall'ufficio competente all'acquisizione riportando i dati di arrivo correnti;
 - gli Uffici riceventi, al fine di registrare le istanze secondo un preciso ordine temporale di arrivo, possono acquisire più istanze contemporaneamente solo tramite servizio postale o servizi di recapito autorizzati, ed esclusivamente se allegate ad un elenco compilato a cura di tali servizi e riportante i dati identificativi di ciascuna istanza; tale elenco e tutte le istanze allegate devono essere marcati dall'Ufficio ricevente con data ed ora;
 - non sono ammesse le domande multiple contenute in buste singole, su esse viene apposto un timbro di annullamento con la motivazione.
18. L'acquisizione di ciascuna istanza in formato digitale è registrata sugli archivi informatici con una marcatura che tiene conto dei medesimi criteri definiti per le domande pervenute su carta.
19. Le istanze sia digitali sia cartacee, in cui il cacciatore dichiara il possesso di criteri di priorità devono essere sempre accompagnate/integrate da copia di un documento di riconoscimento valido (nello stesso formato dell'istanza, digitale o cartaceo), pena l'eventuale annullamento del vantaggio da essi determinato. L'eventuale integrazione dovrà avvenire tramite le procedure descritte nel presente documento.

ISCRIZIONI CON RESIDENZA VENATORIA

20. Le istanze di iscrizione, sia quelle in formato cartaceo su specifico modello (modello allegato in copia - Mod. 1), sia quelle telematiche, possono essere compilate dagli stessi cacciatori, ovvero da rappresentanti delle Associazioni venatorie o degli A.T.C., o delle Province, appositamente accreditati presso la Regione Campania e formalmente autorizzati dal cacciatore associato per cui viene inoltrata l'istanza; il personale autorizzato per la compilazione delle istanze telematiche deve utilizzare esclusivamente le proprie credenziali di accesso alla procedura web (non quelle dei singoli cacciatori), e deve conservare copia dell'autorizzazione firmata in originale dal cacciatore.

21. Le domande devono essere compilate in tutte le parti, indicando obbligatoriamente tutti gli A.T.C. della Campania in ordine di preferenza del cacciatore. La domanda incompleta sarà annullata.
22. Le domande, sia quelle in formato cartaceo su specifico modello (modello allegato in copia - Mod. 1), sia quelle telematiche, inoltrate per l'iscrizione agli ATC con residenza venatoria devono pervenire all'Ufficio provinciale competente in merito all'A.T.C. preferito, dall'ora di apertura del giorno 1 febbraio alle ore 14:00 del giorno 31 marzo.
23. I cacciatori che conseguono la licenza per la prima volta o che ottengono il rinnovo della licenza per porto d'armi ad uso venatorio successivamente ai termini sopra previsti per l'iscrizione con residenza venatoria, possono presentare richiesta di iscrizione con residenza venatoria in deroga ai citati vincoli temporali.
24. Le Province possono istruire le istanze pervenute, previo inserimento in procedura delle domande cartacee pervenute, dal primo giorno utile per la consegna fino al termine del 15 aprile.
25. Nei giorni seguenti il termine di cui al precedente punto gli Uffici provinciali elaborano, attraverso la procedura informatica, le graduatorie provvisorie provinciali per l'iscrizione agli ATC con residenza venatoria, tenendo conto dei criteri previsti dalla vigente normativa; tali graduatorie sono rese pubbliche dalla Provincia competente sul sito www.campaniacaccia.it, entro il 30 aprile, sia suddivise per ATC, in ordine crescente di graduatoria provvisoria, sia a mezzo di un elenco complessivo di cacciatori ordinato alfabeticamente che riporti cognome, nome, data di nascita, l'ATC di residenza venatoria, ed il posto provvisorio in graduatoria.
26. Le graduatorie saranno formate dalla Provincia con il supporto della procedura informatica, tenendo conto dei criteri di priorità nell'ordine con cui sono elencati nello schema di domanda; in nessun caso l'elaborazione delle graduatorie potrà tenere conto di criteri di priorità non dichiarati dal cacciatore.
27. I cacciatori saranno inseriti esclusivamente nella graduatoria del primo A.T.C. utile per l'iscrizione, fino a concorrenza del numero di posti deciso dalla provincia competente, tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso nella domanda; in altri termini, per il cacciatore che non può entrare nel primo A.T.C. scelto perché fuori posizione utile, viene verificata la possibilità di inserimento nel secondo ambito prescelto, e così via, fino all'inserimento in posizione utile.
28. Il cacciatore inserito utilmente nella prima graduatoria utile non sarà inserito in alcuna delle altre; non saranno formati pertanto elenchi "di scorrimento" per le iscrizioni con residenza venatoria.
29. Il termine per il pagamento della quota di iscrizione è il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria; il presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. potrà formalmente motivare ed approvare la posticipazione di tale termine di ulteriori 15 giorni; la decisione sarà pubblicata sul sito www.campaniacaccia.it.
30. I cacciatori elencati in posizione utile nelle graduatorie provvisorie per l'iscrizione con residenza venatoria provvedono a regolarizzare il pagamento della quota di iscrizione entro il termine stabilito, a comunicare all'ATC l'avvenuto pagamento, ed eventualmente inserire in procedura gli estremi del versamento; gli inadempienti

perdono il diritto all'iscrizione e sono sospesi dalla graduatoria ad opera degli organi di gestione degli A.T.C., previa verifica degli appositi elenchi di versamento trasmessi dalle Poste.

31. I posti sospesi possono essere riassegnati agli aventi diritto (se non hanno rinunciato, per accodamento ad altra graduatoria), a seguito di richiesta scritta e motivata del cacciatore titolare della domanda, unitamente al versamento, in originale, della quota dovuta, che dovranno pervenire al Comitato di Gestione dell'A.T.C. entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno utile per il pagamento. Tutte le richieste pervenute entro i termini saranno formalmente istruite in un'apposita seduta del Comitato di gestione che, valutate le singole motivazioni, approverà con formale deliberazione l'elenco dei cacciatori riammessi, e disporrà la definitiva cancellazione di tutti gli altri cacciatori "sospesi". Tale deliberazione, pubblicata sul sito www.campaniacaccia.it su richiesta del presidente dell'A.T.C. prima della formulazione di qualsiasi successiva graduatoria, determina la effettiva disponibilità dei posti liberati dalle cancellazioni.
32. Dal giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie i cacciatori che non hanno fatto domanda di iscrizione con residenza venatoria, o la cui domanda è stata annullata perché incompleta, o che hanno perso il diritto all'iscrizione in quanto non hanno versato la quota di partecipazione, possono richiedere esclusivamente tramite la procedura informatica attivata sul sito web www.campaniacaccia.it, l'iscrizione con residenza venatoria negli ATC le cui graduatorie non saturano tutti i posti disponibili.
33. L'istruttoria di tali istanze da parte del competente ufficio provinciale, se favorevole, determina l'aggiornamento della relativa graduatoria provvisoria mediante "accodamento", fino ad esaurimento dei posti disponibili.
34. Con l'inserimento nelle graduatorie "in accodamento" il cacciatore viene definitivamente cancellato da qualsiasi altra graduatoria, e perde i relativi diritti. Le graduatorie, aggiornate giornalmente, saranno visibili sul sito www.campaniacaccia.it ed evidenzieranno la data di accodamento dei cacciatori.
35. I cacciatori accodati in graduatoria provvisoria per l'iscrizione con residenza venatoria, devono regolarizzare il pagamento della quota di iscrizione entro 15 giorni dalla data di accodamento, comunicare all'ATC l'avvenuto pagamento, ed eventualmente inserire in procedura gli estremi del versamento; gli inadempienti, salvo gravi e certificate motivazioni, sono sospesi dalla graduatoria ad opera degli A.T.C., previa verifica degli appositi elenchi dei versamenti trasmessi dalle Poste. Lo stato di sospensione permane fino alla definitiva cancellazione o all'eventuale reintegro in graduatoria da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. secondo le procedure sopra evidenziate.
36. I posti che residuano dalle mancate iscrizioni con residenza venatoria sono destinati alle iscrizioni senza residenza venatoria.

ISCRIZIONI SENZA RESIDENZA VENATORIA

37. Concluse le procedure di formazione delle graduatorie provvisorie con residenza venatoria inizia l'iter relativo alle domande di iscrizione senza residenza venatoria; dal decimo giorno successivo alla pubblicazione di tutte le graduatorie provvisorie e

per i successivi 30 giorni i cacciatori provvisoriamente iscritti con residenza venatoria (in posizione utile in una delle graduatorie pubblicate), possono presentare una sola domanda di iscrizione per un ulteriore A.T.C. (senza residenza venatoria) con le medesime modalità definite nei punti precedenti; la domanda cartacea è inoltrata su specifico modello (allegato in copia - Mod. 2).

38. Il presidente del Comitato di gestione dell'A.T.C. che verifica la disponibilità di ulteriori posti dopo il completo esaurimento della graduatoria per iscrizione con residenza venatoria può determinare per l'esecuzione dell'istruttoria delle domande di iscrizione senza residenza venatoria, e per l'elaborazione della conseguente graduatoria provvisoria.
39. Il presidente dell'A.T.C. dovrà inoltre disporre la definitiva cancellazione dei cacciatori non paganti ancora sospesi dalle graduatorie per l'iscrizione con residenza venatoria. I posti liberati saranno così disponibili per le iscrizioni senza residenza venatoria.
40. Le domande dei cacciatori non inclusi nelle graduatorie di iscrizione con residenza venatoria, oppure cancellati da esse a causa del mancato pagamento della quota stabilita, non saranno considerate valide per mancato possesso del prerequisite, e non rientreranno in graduatoria.
41. L'istruttoria delle domande pervenute, previo inserimento in procedura delle istanze cartacee, deve essere conclusa con l'elaborazione delle graduatorie provvisorie per iscrizioni senza residenza venatoria, entro il trentesimo giorno dalla chiusura della presentazione delle istanze.
42. La graduatoria è elaborata dall'A.T.C. con il supporto della procedura informatica, tenendo conto dei criteri di priorità nell'ordine con cui sono elencati nello schema di domanda; in nessun caso l'elaborazione delle graduatorie potrà tenere conto di criteri di priorità non dichiarati dal cacciatore.
43. Le graduatorie sono approvate dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. e pubblicate a seguito di formale richiesta del presidente sul sito web www.campaniacaccia.it.
44. I cacciatori in posizione utile nelle graduatorie provvisorie per l'iscrizione senza residenza venatoria debbono regolarizzare il pagamento della quota di iscrizione entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa, comunicare all'ATC l'avvenuto pagamento, ed eventualmente inserire in procedura gli estremi del versamento.
45. I cacciatori inadempienti, salvo gravi e certificate motivazioni, perdono il diritto all'iscrizione e sono sospesi dalla graduatoria su disposizione del presidente dell'A.T.C., previa verifica degli appositi elenchi dei versamenti trasmessi dalle Poste. La decisione di sospensione della posizione di un cacciatore in graduatoria sarà evidenziata negli elenchi visibili sul sito web www.campaniacaccia.it.
46. Lo stato di sospensione permane fino alla definitiva cancellazione o all'eventuale reintegro in graduatoria da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. secondo le procedure sopra evidenziate.
47. I posti liberati dalla cancellazione in graduatoria dei cacciatori non paganti devono essere assegnati, per scorrimento ordinato dell'elenco, deciso con determina del presidente dell'A.T.C.; la decisione, che evidenzia le posizioni da scorrere, è pubblicata sul sito www.campaniacaccia.it, su richiesta dello stesso presidente. Il

termine per il pagamento della quota è di 5 giorni dalla pubblicazione; il processo deve essere reiterato fino a completa copertura dei posti disponibili o completo scorrimento della graduatoria.

48. In caso di esubero di posti rispetto alle iscrizioni, dopo il completo esaurimento della graduatoria per iscrizione senza residenza venatoria, è facoltà del presidente dell'A.T.C., determinare l'attivazione di una nuova procedura selettiva analoga a quella espletata, aperta anche a cacciatori residenti già iscritti in altro A.T.C. senza residenza venatoria. La decisione ed i termini per l'espletamento saranno pubblicati in seguito a richiesta del presidente sul sito web www.campaniacaccia.it.

CACCIATORI NON RESIDENTI

49. I cacciatori italiani non residenti in Campania possono far pervenire dalle ore 8:00 del 2 maggio fino alle 14:00 del 31 maggio l'istanza di iscrizione ad un solo A.T.C. della Campania, in forma telematica o cartacea, su specifico modello (allegato in copia - Mod. 3); le istanze cartacee sono marcate con le medesime modalità sopra indicate; le domande positivamente istruite sono inserite in ordine di arrivo nelle graduatorie provvisorie riservate, pubblicate su formale richiesta del presidente dell'A.T.C. sul sito web www.campaniacaccia.it.
50. Coloro che sono utilmente inseriti in graduatoria regolarizzano il pagamento della quota di iscrizione entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, comunicano all'ATC l'avvenuto pagamento, ed eventualmente inseriscono in procedura gli estremi del versamento; gli inadempienti, salvo gravi e certificate motivazioni, perdono il diritto all'iscrizione e sono sospesi dalla graduatoria per decisione del presidente dell'A.T.C., previa verifica degli appositi elenchi dei versamenti trasmessi dalle Poste. Lo stato di sospensione permane fino alla definitiva cancellazione o all'eventuale reintegro in graduatoria da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. secondo le procedure sopra evidenziate.
51. Le graduatorie sono formate dall'A.T.C. con il supporto della procedura informatica, tenendo conto dei criteri di preferenza stabiliti per le iscrizioni senza residenza venatoria applicabili al caso;
52. I posti liberati in graduatoria dalla cancellazione dei cacciatori non paganti devono essere assegnati, per scorrimento ordinato dell'elenco, deciso con determina del presidente dell'A.T.C.; la decisione, che evidenzia le posizioni da scorrere, è pubblicata sul sito www.campaniacaccia.it, su richiesta dello stesso presidente. Il termine per il pagamento della quota è di 5 giorni dalla pubblicazione; il processo deve essere reiterato fino a completa copertura dei posti disponibili o completo scorrimento della graduatoria.
53. In caso di esubero di posti rispetto alle iscrizioni è facoltà del presidente dell'A.T.C., deliberare in merito all'attivazione di una nuova procedura selettiva analoga a quella espletata, aperta anche ai cacciatori non residenti già iscritti in altro A.T.C.. La decisione ed i termini per l'espletamento saranno pubblicati sul sito web www.campaniacaccia.it in seguito a richiesta dello stesso presidente.
54. I posti comunque non assegnati dopo il completo esaurimento della specifica graduatoria, su disposizione del presidente dell'A.T.C., rientrano nella disponibilità di posti delle iscrizioni senza residenza venatoria. La decisione è pubblicata sul sito

web www.campaniacaccia.it in seguito a richiesta dello stesso presidente.

ISCRIZIONI GIORNALIERE

55. La gestione delle iscrizioni giornaliera avviene attraverso la richiesta di iscrizione on-line da parte del cacciatore, residente o meno, fino ad un massimo di cinque giornate consecutive (escludendo dal computo il martedì ed il venerdì, giorni di silenzio venatorio) sul sito web www.campaniacaccia.it.
56. Gli organi di gestione degli A.T.C., solo dopo aver accertato l'avvenuto pagamento della quota di 9 Euro a giornata per i residenti in Campania (15 per i non residenti), provvederanno a convalidare formalmente l'iscrizione giornaliera e ad approvare con motivazione gli elenchi nominativi dei cacciatori ammessi e di quelli non ammessi, ordinati per data di richiesta. Gli elenchi saranno resi pubblici, in ogni caso, sul sito www.campaniacaccia.it almeno 8 ore prima della loro validità temporale.
57. Ciascun Comitato di gestione può riservare da due a cinque iscrizioni al giorno per straordinarie esigenze di rappresentanza, specificamente motivate, tali posti se non convalidati (a fronte dell'accertamento di pagamento) entro le quarantotto ore precedenti rientrano nella disponibilità complessiva da assegnare ordinariamente.
58. Le richieste sono annullabili entro i due giorni lavorativi precedenti la data prenotata, i cacciatori che non intendono confermare l'iscrizione mediante il versamento della quota sono tenuti ad effettuare l'annullamento entro il termine stabilito; dalla terza inadempienza in cacciatore non potrà richiedere ulteriori iscrizioni giornaliera nell'annata venatoria.
59. Per l'esercizio dell'attività venatoria a seguito di iscrizione giornaliera, la giornata di caccia dovrà essere annotata, come di norma, nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria e specificando l'A.T.C. in cui viene effettuata.
60. Non sono previste ulteriori forme di accesso agli A.T.C della Campania (tesserini di rappresentanza, inviti, iscrizioni fuori graduatoria, ecc.).

CONTROLLI

61. Gli uffici provinciali e gli A.T.C. provvedono ad effettuare controlli a campione (minimo 5% per ciascun tipo di graduatoria) sulla veridicità delle dichiarazioni; qualora dai controlli o dalla verifica istruttoria delle istanze siano riscontrate false dichiarazioni, l'istanza e l'eventuale conseguente iscrizione sono annullate d'ufficio ed in caso di accertata malafede il cacciatore, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, perde il diritto ad esercitare l'attività venatoria per l'annata corrente. Gli Uffici provinciali e/o i presidenti degli A.T.C. competenti provvedono ad annullare l'iscrizione sul tesserino venatorio ed in procedura, nonché a dare immediata comunicazione agli organi competenti per la vigilanza venatoria.
62. Tutte le domande dei cacciatori non iscritti nella precedente annata venatoria, evidenziate dalla procedura www.campaniacaccia.it, dovranno essere sottoposte ai controlli sopra evidenziati in fase istruttoria, le domande con dati non veritieri o prive del documento di identità dovranno essere annullate d'ufficio, ed in caso di

accertata malafede il cacciatore, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, perde il diritto ad esercitare l'attività venatoria per l'annata corrente.

63. Ulteriori controlli devono essere effettuati obbligatoriamente in seguito a formali segnalazioni di irregolarità, purché sottoscritte; in caso di esito positivo si applicano le disposizioni citate in precedenza, comunicando eventuali violazioni agli organi competenti nei casi previsti dalla Legge.
64. Il presidente del Comitato di Gestione degli A.T.C., entro il mese di dicembre deve provvedere a sottoporre a controllo tutti i tesserini dei cacciatori per cui risulti un versamento effettuato (in base agli elenchi trasmessi dalle poste) senza corrispondenza nelle proprie graduatorie definitive, comunicando eventuali violazioni agli organi competenti nei casi previsti dalla Legge.
65. Il Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania può effettuare verifiche a campione in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di Legge e delle procedure specificate nel presente documento adottando, in caso di errata applicazione o di inadempienza, provvedimenti adeguati alla rimozione delle criticità riscontrate, e comunicando eventuali violazioni agli organi competenti nei casi previsti dalla Legge.

CORREZIONI ED INTEGRAZIONI

66. Dopo il recapito dell'istanza e fino al termine del periodo di invio, la correzione delle domande in procedura, anche quelle inviate in formato cartaceo e successivamente inserite, può essere effettuata solo dal personale abilitato dell'Ufficio a cui è stata recapitata la domanda; il cacciatore interessato deve far pervenire entro il predetto termine istanza di rettifica, opportunamente firmata in originale, allegando fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia dei documenti che comprovano la correzione e/o l'integrazione. Non è accettato il cambiamento dei dati anagrafici che modificano l'identificazione della persona che ha prodotto istanza. La procedura tiene traccia dell'utente che opera la modifica e della variazione apportata.
67. Entro i termini di scadenza dell'invio della domanda, il cacciatore o l'associazione che ha compilato la domanda potrà far allegare all'istanza copia del documento di identità valido (nella stessa forma con cui è stata inviata la domanda stessa, digitale o cartacea).
68. Successivamente alla compilazione delle graduatorie la correzione/integrazione dei dati non è più possibile a meno di errori di trascrizione delle domande cartacee (cfr paragrafo successivo).
69. In tutti i casi sopra descritti la domanda rettificata/integrata conserva la data e l'ora di recapito.
70. In nessun caso la correzione può avvenire d'ufficio, senza la richiesta scritta del titolare della domanda, né l'elaborazione delle graduatorie potrà tenere conto di criteri di priorità non dichiarati dal cacciatore nell'istanza.

RICHIESTE DI RIESAME, RICORSI, VERIFICHE INTERNE,

71. Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito WEB i cacciatori che intendono richiedere il riesame dell'istanza a causa di eventuali errori di imputazione dei dati, devono far pervenire formale domanda all'Ufficio Caccia Provinciale competente ovvero all'A.T.C. nel caso di domande per iscrizione senza residenza venatoria, che provvederà entro 15 giorni dal ricevimento alla verifica della correttezza della procedura ed all'eventuale correzione dei dati e dei provvedimenti adottati.
72. L'eventuale mancato accoglimento della domanda di iscrizione, o l'annullamento dell'iscrizione, deve essere motivato e reso noto al richiedente tramite il sito web www.campaniacaccia.it; egli, se ravvisa violazioni, può inviare formale ricorso alla Provincia o all' A.T.C. competente entro quindici giorni. La risposta al ricorso deve essere fornita entro quindici giorni dalla data del suo ricevimento.
73. Con pari modalità può essere richiesto agli A.T.C. il riesame della sospensione dalle graduatorie e l'eventuale reintegro.
74. In seguito all'accertamento di errori materiali commessi da parte delle Province o degli ATC, ovvero a seguito di ricorsi accettati, la procedura consente agli utenti abilitati la correzione delle graduatorie se sono contestualmente inserite le motivazioni; la procedura informatica conserva traccia dettagliata di ciascuna modifica, e dell'utente che la apporta.
75. Le modifiche delle graduatorie già approvate devono essere sempre disposte con formale provvedimento di rettifica; provvedimento e nuova graduatoria sono pubblicati, su richiesta dell'Ufficio che ha operato le correzioni, sul sito www.campaniacaccia.it.
76. In nessun caso l'esito dei ricorsi può determinare il superamento della disponibilità massima di posti.

APPROVAZIONE GRADUATORIE

77. I dirigenti degli Uffici provinciali competenti per la caccia ed i Comitati di gestione degli A.T.C., ciascuno per la propria competenza, devono approvare con formale provvedimento le graduatorie provvisorie e definitive, curando che l'approvazione di quelle definitive per la residenza venatoria avvenga in tempo utile per l'apertura della stagione venatoria.
78. Ogni graduatoria approvata e/o modificata, su disposizione del competente Ufficio provinciale o del presidente dell'A.T.C. competente deve essere tempestivamente pubblicata sul sito www.campaniacaccia.it.

CONVALIDA DELLE ISCRIZIONI

79. Il presidente dell'A.T.C., o suo delegato, in seguito alla comunicazione dell'avvenuto pagamento ed all'acquisizione della copia e/o riscontro sui tabulati postali, provvedono per l'inserimento, o per la verifica in procedura, degli estremi del versamento effettuato dal cacciatore convalidando e rendendo definitiva l'iscrizione.
80. In nessun caso le iscrizioni convalidate possono determinare il superamento della disponibilità massima di posti, che viene ripristinata mediante la corrispondente

riduzione dei posti disponibili riservati (nuove licenze, non residenti, iscrizioni giornaliera ecc.) da parte delle Province.

81. I presidenti dei Comitati di Gestione degli A.T.C. possono decidere l'invio degli elenchi dei cacciatori residenti in graduatoria ai Comuni e/o alle Province, e richiederne restituzione in copia riportante la data dell'avvenuta convalida per ciascun singolo cacciatore.

VIDIMAZIONE DEL TESSERINO

82. I Comuni, e le Province incaricati della distribuzione dei tesserini regionali di caccia provvedono ad annotare e convalidare con apposito timbro, nello spazio riservato sul tesserino, l'A.T.C. di residenza venatoria ed eventuali altri A.T.C., ad esibizione da parte del cacciatore della comunicazione di ammissione rilasciata dai competenti A.T.C. e delle ricevute relative ai versamenti delle quote di ammissione. È sempre obbligatorio per gli Uffici comunali riscontrare l'effettivo inserimento del cacciatore nell'elenco delle iscrizioni convalidate trasmesso dai competenti A.T.C. o presente sul sito www.campaniacaccia.it. Eventuali irregolarità devono essere immediatamente comunicate al competente A.T.C. per le procedure descritte nel paragrafo "CONTROLLI".
83. I Comuni e le Province, su richiesta dei Comitati di Gestione degli A.T.C. devono fornire copia degli elenchi loro recapitati riportante la data dell'avvenuta vidimazione per ciascun singolo cacciatore.
84. In particolari casi di manifesta e comprovata difficoltà, solo per iscrizioni senza residenza venatoria, i cacciatori possono chiedere la vidimazione del tesserino venatorio esclusivamente al presidente dello stesso Comitato di gestione dell'A.T.C., che può opporre rifiuto se non condivide le motivazioni; è obbligatoria la successiva regolarizzazione entro una settimana presso il Comune o la Provincia competente; non sono valide altre modalità di vidimazione.

INDICAZIONI CONCLUSIVE

85. Qualora per una o più date definite nei punti precedenti ricorra una festività, il termine è posticipato al primo giorno feriale successivo.
86. Le procedure per l'esercizio venatorio in regime di "mobilità" saranno oggetto di un successivo provvedimento.
87. I criteri specificati con precedenti circolari in contrasto con quanto sopra precisato sono da intendersi modificati dal presente documento; per quanto non riportato valgono le disposizioni di cui al decreto del presidente della Giunta regionale della Campania n. 626, del 22 settembre 2003 "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia", ed alla circolare allegata al decreto n. 15 dell'1.2.2006 del Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca: "Art. 30, comma 1, L.R. 29 dicembre 2005, n. 42: circolare esplicativa per l'attuazione - ver. 2".
88. Le disposizioni del presente documento vengono disapplicate se in contrasto con ulteriori norme che entrassero in vigore nel corso dell'annata venatoria.

All' Ufficio Caccia della Provincia di
di***Oggetto: Domanda per l'ammissione con residenza venatoria ad un A.T.C. della Campania - Stagione venatoria 2012 /2013. (A.T.C. prescelto;_____)**

Il sottoscritto*_____, Codice Fiscale*_____,
nato il*_____ a*_____,
Prov.*_____, e residente in*_____ Prov.*_____, C.A.P.*_____,
alla via*_____, (Tel. n. _____),
in possesso di licenza di caccia *valida** / *in fase di rinnovo** (cancellare la voce che non interessa)
n°*_____ rilasciata dalla Questura di*_____, in data*_____, (in caso di
primo rilascio della licenza successivo al mese di gennaio 2012 barrare la casella ☐ per beneficiare
dell'eventuale riserva di posti);

**ai sensi delle disposizioni degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle
proprie responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 dello stesso
D.P.R., - allega fotocopia del documento di riconoscimento (obbligatoria);**

DICHIARA

1. di essere residente nell'isola di o nell'area del Parco ☐
....., e nell'area dell'A.T.C. prescelto
2. di essere residente nelle aree contigue al Parco del Cilento e del Vallo di Diano, e ☐
nell'area dell'A.T.C. prescelto
3. di essere residente nella provincia in cui ricade l'area dell'A.T.C. prescelto ☐
4. di essere proprietario o conduttore di fondo ricadente nell'area dell'A.T.C. prescelto -
Comune_____ foglio_____ Part._____ Sup._____, e che il titolo di
possesso/conduzione è il seguente:
- _____ atto notaio_____ del_____ rep._____ raccolta_____ reg.
il_____ a_____
- _____ successione del Sig._____ reg. a _____ il_____ ☐
n._____
- _____ contratto di fitto e/o comodato del_____ reg. il_____
a_____
5. di essere residente nella provincia di Napoli e nato nell'area dell' A.T.C. prescelto ☐
6. di essere residente nella provincia di Napoli ☐

comunica altresì di *voler** / *non voler** (cancellare la voce che non interessa) effettuare le giornate consentite ai sensi
dell'art.36, comma 2, della L.R.8/96 e successive modifiche ed integrazioni.

CHIEDE

ai sensi dei comma 1 e 2 dell'art.9 del regolamento di gestione relativo agli A.T.C., di essere ammesso con
residenza venatoria, per la stagione venatoria 2012 /2013, ad uno degli Ambiti Territoriali di Caccia della
Campania secondo il seguente ordine di preferenza (segnare tutte le scelte):

A.T.C. prescelto* _____;
2° A.T.C.* _____; 3° A.T.C.* _____;
4° A.T.C.* _____; 5° A.T.C.* _____;
6° A.T.C.* _____;

A seguito dell'ammissione s'impegna:

- a) ad effettuare tutti i versamenti occorrenti per l'esercizio dell'attività venatoria nei termini previsti
dalle vigenti disposizioni, pena la sospensione dalla graduatoria di iscrizione all'A.T.C.;
- b) ad accettare ed osservare tutte le disposizioni regionali, provinciali e/o del Comitato di gestione
dell'A.T.C. che dovessero essere emanate per l'annata venatoria in oggetto.

città*_____ data*_____ * _____ (firma per esteso e leggibile)

* compilazione obbligatoria

Al Comitato di gestione dell'A.T.C. di
* _____

Oggetto: Domanda per l'ammissione senza residenza venatoria all'A.T.C. di* _____
- Annata venatoria 2012 /2013.

Il sottoscritto* _____, Codice Fiscale* _____,
nato il* _____ a* _____,
Prov.* _____, e residente in* _____ Prov.* _____, C.A.P.* _____,
alla via* _____, (Tel. n. _____),
in possesso di licenza di caccia *valida** / *in fase di rinnovo** (cancellare la voce che non interessa)
n°* _____ rilasciata dalla Questura di* _____, in data* _____,
ai sensi delle disposizioni degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle
proprie responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 dello stesso
D.P.R., - allega fotocopia del documento di riconoscimento (obbligatoria);

DICHIARA

1. di essere residente nell'isola di o nell'area del Parco
....., e nell'area dell'A.T.C. prescelto ☐
2. di essere residente nelle aree contigue al Parco del Cilento e del Vallo di
Diano, e nell'area dell'A.T.C. prescelto ☐
3. di essere residente nella provincia in cui ricade l'area dell'A.T.C. prescelto ☐
4. di essere proprietario o conduttore di fondo ricadente nell'area dell'A.T.C.
prescelto - Comune _____ foglio _____ Part. _____
Sup. _____, e che il titolo di possesso/conduzione è il seguente:
 - atto notaio _____ del _____ rep. _____
raccolta _____ reg. il _____ a _____
 - successione del Sig. _____ reg. a _____ ☐
il _____ n. _____
 - contratto di fitto e/o comodato del _____ reg.
il _____ a _____
5. di essere nato nell'area dell'A.T.C. prescelto e residente in area di A.T.C.
confinante ☐
6. di essere residente nella provincia di Napoli e nato nell'area dell' A.T.C.
prescelto ☐
7. di essere residente nella provincia di Napoli ☐

dichiara altresì di essere iscritto, con residenza venatoria, nella graduatoria provvisoria dell'A.T.C. di
* _____;

CHIEDE

l'ammissione, senza residenza venatoria, a codesto Ambito Territoriale di Caccia, per la stagione venatoria
2012 /2013

A seguito dell'ammissione s'impegna:

- a) ad effettuare tutti i versamenti occorrenti per l'esercizio dell'attività venatoria nei termini previsti
dalle vigenti disposizioni, pena la sospensione dalla graduatoria di iscrizione all'A.T.C.;
- b) ad accettare ed osservare tutte le disposizioni regionali, provinciali e/o del Comitato di gestione
dell'A.T.C. che dovessero essere emanate per l'annata venatoria in oggetto.

città* _____ data* _____

* _____ (firma leggibile)

* compilazione obbligatoria

Al Comitato di gestione dell'A.T.C. di
* _____

Oggetto: Domanda per l'ammissione di cacciatore residente fuori regione all'A.T.C. di* _____
- Annata venatoria 2012 / 2013.

Il sottoscritto* _____, Codice Fiscale* _____,
nato il* _____ a* _____,
Prov.* _____, e residente in* _____ Prov.* _____, C.A.P.* _____,
alla via* _____, (Tel. n. _____),
in possesso di licenza di caccia *valida* / in fase di rinnovo** (cancellare la voce che non interessa)
n°* _____ rilasciata dalla Questura di* _____, in data* _____,
ai sensi delle disposizioni degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle
proprie responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 dello stesso
D.P.R., - allega fotocopia del documento di riconoscimento (obbligatoria);

DICHIARA

1. di essere proprietario o conduttore di fondo ricadente nell'area dell'A.T.C.
prescelto - Comune _____ foglio _____ Part. _____
Sup. _____, e che il titolo di possesso/conduzione è il seguente:
 - atto notaio _____ del _____ rep. _____
raccolta _____ reg. il _____ a _____
 - successione del Sig. _____ reg. a _____ ☐
il _____ n. _____
 - contratto di fitto e/o comodato del _____ reg.
il _____ a _____
2. di essere nato nell'area dell'A.T.C. prescelto e residente in area di A.T.C. ☐
confinante

CHIEDE

l'ammissione, per la stagione venatoria 2012 /2013 , a codesto Ambito Territoriale di Caccia in qualità di
cacciatore non residente in Campania.

A seguito dell'ammissione s'impegna:

- a) ad effettuare tutti i versamenti occorrenti per l'esercizio dell'attività venatoria nei termini previsti
dalle vigenti disposizioni, pena la sospensione dalla graduatoria di iscrizione all'A.T.C.;
- b) ad accettare ed osservare tutte le disposizioni regionali, provinciali e/o del Comitato di gestione
dell'A.T.C. che dovessero essere emanate per l'annata venatoria in oggetto.

città* _____ data* _____ * _____ (firma leggibile)

* compilazione obbligatoria